

Sent. n. 242/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79752 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Emilio Solimando e dall'avv. Silvia Solimando.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa – Direzione Generale della
Previdenza e della Leva, in persona del Ministro in
carica pro tempore.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha chiesto di “a) accertare e dichiarare
il diritto del ricorrente alla rideterminazione del
trattamento vitalizio in godimento, da operare

ricalcolando la quota di pensione per anzianità
successiva al 01.01.2012 (c.d. quota C) sulla base
del montante contributivo accumulato alla data del
congedo maggiorato da quello accantonato durante il
periodo di ausiliaria;

b) per l'effetto condannare il Ministero della Difesa
– Direzione Generale della Previdenza e della Leva ad
emettere nuovo decreto di determinazione del
trattamento di quiescenza definitivo liquidato ex
art. 1871 c.o.m. con decorrenza 31.12.2017,
quantificando esattamente gli importi differenziali
spettanti a tale titolo dalla stessa decorrenza al
soddisfo, oltre interessi come per legge;

c) condannare altresì gli stessi convenuti a porre in
essere ogni ulteriore adempimento necessario alla
corretta ed effettiva erogazione del trattamento così
ricalcolato e dei relativi arretrati da parte della
sede Inps territorialmente competente.

d) Con vittoria di spese e compenso del giudizio, da
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
anticipatari”.

Con successiva nota ha rinunciato agli atti,
dichiarando di non aver provveduto alla notifica del
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e

ha chiesto l'estinzione del processo con
compensazione delle spese.

All'udienza del 22/05/2024, con l'assistenza del
segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al
termine della camera di consiglio è stata data lettura
del dispositivo, trasmesso al segretario per gli
adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della rinuncia del ricorrente, occorre
dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi
dell'art. 111 c.g.c., nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, nulla per le
spese.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA